Città di Pescia

U.O.C Governo del territorio, LL.PP. e Sviluppo Economico

ORDINANZE DEL SINDACO N. 36 del 04-11-2026

OGGETTO:	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL 28/10/26 AVENTE AD OGGETTO "TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI PER CONTRASTARE IL PM10, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 NOVEMBRE 2026 ED IL 31 MARZO 2027"

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 35 del 28/10/26 con la quale, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) e dalla normativa vigente, sono stati adottati provvedimenti contingibili e urgenti per il contrasto all'inquinamento da PM10 nel territorio comunale per il periodo compreso tra il 1° novembre 2026 ed il 31 marzo 2027;

RILEVATO che, per mero errore materiale nella stesura del testo del sopra citato provvedimento, sia nelle premesse (con riferimento alla L.R. 26/2021) sia nel dispositivo cartellare (al secondo punto dell'ordine), è stata indicata l'espressione *"inferiore alle 3 stelle"* in luogo di quella corretta e conforme alla normativa regionale di riferimento, ovvero **"pari o inferiore a 3 stelle"** (escludendo così erroneamente le carateristiche emissive a 3 stelle dall'applicazione del divieto);

CONSIDERATO che la disciplina regionale (L.R. 26/2021 e D.G.R. n. 1075/2021) impone tassativamente il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse legnose con classe di prestazione emissiva **inferiore a 4 stelle** (ovvero appartenenti alle classi 1, 2 e **3 stelle**, ai sensi del D.M. 186/2017) nei comuni dell'area di superamento "Piana Lucchese" posti a quota inferiore ai 200 metri s.l.m.;

RITENUTO pertanto necessario e urgente procedere alla rettifica in autotutela del sopra menzionato errore materiale, al fine di riallineare l'efficacia del provvedimento contingibile agli obblighi di legge e di garantire la corretta tutela della salute pubblica e della qualità dell'aria;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, la parziale **rettifica e riformulazione** della propria

ordinanza n. 35 del 28/10/26 limitatamente alle parti affette da errore materiale, che vengono ridefinite come segue:

1. **Nelle premesse**, il capoverso relativo alla L.R. 26/2021 è così rettificato:

• «*CONSIDERATO che con la L.R. 26/2021 è stato introdotto il divieto di utilizzo dal 1° Novembre al 31 Marzo di ogni anno, nei Comuni della "Piana Lucchese", dei generatori di calore alimentati a biomasse legnose con classe di prestazione emissiva* ***pari o inferiore a 3 stelle (ovvero inferiore a 4 stelle)****, di cui al D.M. 186/2017, nei territori comunali al di sotto dei 200 m. s.l.m.*»

2. **Nel dispositivo (ORDINA)**, il secondo punto elenco è così integralmente sostituito:

• «**il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, compresi i caminetti a focolare aperto, con classificazione ambientale pari o inferiore alle 3 stelle (ovvero inferiore a 4 stelle) di cui al D.M. 186/2017, posti a quote inferiori a 200 mt s.l.m. (sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l'unico sistema di riscaldamento e per la cottura dei cibi dell'abitazione in cui sono ubicati);**»

DISPONE

- Di confermare l'efficacia immediata di tutte le restanti disposizioni, divieti, inviti e avvertenze contenuti nella richiamata ordinanza n. 35 del 28/10/26, che qui si intendono integralmente confermati e trascritti;
- Che la presente ordinanza di rettifica sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Pescia fino al 31/03/2027 e sia data alla stessa la massima diffusione alla cittadinanza a mezzo stampa e sul sito web istituzionale;
- Di trasmettere il presente atto ai medesimi soggetti ed enti già destinatari del provvedimento originario per gli adempimenti di rispettiva competenza e per l'attività di vigilanza.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
RICCARDO FRANCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.